



Corso di Alta Formazione

“Dottrina Sociale della Chiesa e Costituzione Italiana.
Laici e cattolici a servizio del Paese reale”

MODULO IV

“Da sudditi a cittadini: la partecipazione alla vita politica per una comunità libera dalle mafie”

Laboratorio: Le petizioni pubbliche

26 aprile 2013



Laboratorio: “Le Petizioni Pubbliche”

La petizione pubblica è una richiesta che chiunque, in forma singola o associata, può effettuare ad un ente pubblico o privato, tramite la sottoscrizione di un documento firmato da più persone.

In base all’obiettivo che i promotori si pongono, la petizione può avere un contenuto che parte dalla semplice sensibilizzazione su determinate tematiche, fino all’approvazione di vere e proprie norme da parte dell’amministrazione.

Esso rappresenta uno degli strumenti di iniziativa popolare che rientra, insieme ad esempio al referendum, nell’ambito della cosiddetta democrazia diretta. Data questa sua fondamentale funzione di partecipazione, la petizione è prevista dalla nostra Carta Costituzionale, art. 50, nonché dalla Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea, art.44, dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, all’art. 227, dal Regolamento del Parlamento Europeo, artt.201, 202 e 203.



Laboratorio: "Le Petizioni Pubbliche"

È uno strumento prevalentemente agile e di facile attuazione perché non contiene particolari prescrizioni di presentazione, soprattutto sugli aspetti che riguardano il numero minimo dei sottoscrittori, i loro documenti di identità e l'autenticazione delle firme. Questa snellezza consente la possibilità di creare petizioni pubbliche anche tramite siti internet, senza bisogno di "firma digitale".

La petizione, in ogni caso, deve essere esaustiva e includere tutti i fatti attinenti alla questione su cui verte, evitando particolari che possono risultare superflui. Va redatta perciò in maniera chiara e leggibile e può essere corredata da una sintesi.



Laboratorio: "Le Petizioni Pubbliche"

La petizione pubblica ha una doppia valenza, sia da parte di chi la propone sia da parte di chi ne è destinatario.

Da parte dei promotori, la petizione rappresenta un momento di partecipazione ed aggregazione di persone intorno ad una particolare tematica. Questo significa riunione, dibattito, confronto, azione.

Da parte dei destinatari, leggasi enti pubblici, la petizione rappresenta un faro puntato sulle loro azioni e/o omissioni. Questo significa controllo dell'operato della pubblica amministrazione.



Laboratorio: "Le Petizioni Pubbliche"

La petizione stabilita dagli enti locali e territoriali: Comune (Caserta), Provincia (Caserta) e Regione (Campania)

Lo Statuto del Comune di Caserta prevede la petizione popolare al Capo IV "Iniziativa Popolari"

Art. 32 Consultazioni, petizioni e proposte

1. Il Comune può indire consultazioni popolari, da definire con apposito regolamento, per acquisire pareri e proposte sull'attività amministrativa.
2. Ciascun cittadino può presentare, in forma collettiva, richieste di interesse comune; la petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro dieci giorni, la assegna in esame all'organo competente inviandone copia ai capigruppo consiliari.
3. Se la petizione è sottoscritta da almeno cinquanta persone l'organo competente deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione; se nella petizione si richiede discussione in Consiglio Comunale, il Presidente deve iscriverla all'ordine del giorno entro trenta giorni.



Laboratorio: "Le Petizioni Pubbliche"

Lo Statuto della Provincia di Caserta prevede la petizione al Capo II "Partecipazione all'attività amministrativa"

Art. 16 Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio provinciale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Presidente il quale, entro 3 giorni, l'assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Provinciale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 1000 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio della Provincia.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 5000 persone, ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta del Consiglio Provinciale, da convocarsi entro 10 giorni.



Laboratorio: "Le Petizioni Pubbliche"

Lo Statuto della Regione Campania prevede la petizione al Titolo III "Partecipazione, Trasparenza e Referendum", ma richiama il Regolamento del Consiglio Regionale della Campania per le norme di attuazione.

Statuto Regione Campania

Art. 16

Petizioni, voti, istanze e richieste

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni agli organi regionali per richiederne l'intervento o per sollecitare l'adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale.
2. Le Province, i Comuni ed altri enti locali nonché enti, organizzazioni e associazioni rappresentative a livello regionale possono rivolgere al Consiglio voti, istanze e richieste di intervento su questioni di interesse generale o collettivo secondo le modalità previste dal Regolamento consiliare.
3. Gli organi regionali hanno l'obbligo di prendere in esame le petizioni e di fornire risposta scritta ai richiedenti.



Laboratorio: "Le Petizioni Pubbliche"

Regolamento Consiglio Regionale della Campania

Art. 119

Modalità ed esame delle petizioni popolari

1. Le petizioni di cui all'articolo 16, comma 1 dello Statuto sono sottoscritte dai presentatori con l'indicazione della loro residenza e del nominativo di uno dei sottoscrittori quale referente per l'amministrazione.
2. Le petizioni sono presentate al Presidente del Consiglio regionale che, verificata l'ammissibilità, le trasmette alla Commissione consiliare competente per materia e ne dà comunicazione all'Assemblea consiliare e alla Giunta regionale.
3. La petizione è iscritta all'ordine del giorno della Commissione consiliare competente entro il termine massimo di sessanta giorni dall'assegnazione.
4. La Commissione propone al Consiglio regionale una risoluzione sul merito della petizione, anche per segnalare agli organi competenti la necessità di intervenire, oppure può deciderne l'archiviazione.
5. Se la petizione riguarda provvedimenti già assegnati alle Commissioni, essa è esaminata nello stesso contesto istruttorio.
6. L'esito della petizione è comunicato obbligatoriamente al referente indicato al comma 1 dal Presidente del Consiglio.



Laboratorio: "Le Petizioni Pubbliche"

Petizioni al Parlamento Italiano

È possibile presentare petizioni anche al Parlamento Italiano.

Se la petizione ha finalità di mera sensibilizzazione, non ha necessità di convalida firme e soglia minima di sottoscrittori da superare.

Se la petizione prevede invece un disegno di legge (petizione precettistica), sono necessarie 50.000 firme autenticate e validate dalla Corte di Cassazione.



Laboratorio: "Le Petizioni Pubbliche"

Petizione Europea

L'Unione Europea garantisce a qualsiasi cittadino dell'Unione o residente di uno Stato membro, in forma singola o associata, la possibilità di presentare una petizione al Parlamento Europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione Europea.

Tale diritto è riconosciuto anche alle società, organizzazioni o associazioni con sede sociale nell'Unione europea.

La petizione può assumere la forma di una denuncia o di una richiesta e può fare riferimento a questioni d'interesse pubblico o privato; può contenere una richiesta personale, un reclamo o un'osservazione in relazione all'applicazione della normativa comunitaria o all'invito al Parlamento europeo di pronunciarsi su una determinata questione. Queste petizioni offrono al Parlamento la possibilità di richiamare l'attenzione su eventuali violazioni dei diritti dei cittadini europei da parte di uno Stato membro, di autorità locali o di una qualsiasi istituzione pubblica.

All'interno del Parlamento Europeo è istituita una apposita *Commissione per le Petizioni*, composta da 34 deputati e presieduta da un presidente e 4 vicepresidenti, competente sulla ammissibilità delle petizioni provenienti dai cittadini europei.



Laboratorio: "Le Petizioni Pubbliche"

La procedura per presentare una petizione al Parlamento europeo è duplice:

- *invio postale*
- *invio on line mediante apposito formulario elettronico*

Per l'*invio postale* la petizione dovrà recare le generalità del promotore o del primo firmatario, dovrà essere firmata e potrà contenere allegati, incluse le copie dei documenti probanti eventualmente in possesso.

L'indirizzo a cui inviare:

**European Parliament
The President of the European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 BRUSSELS**

Per l'*invio on line*, esiste un apposito modulo elettronico sul sito del Parlamento Europeo, dettagliatamente illustrato e spiegato.



Laboratorio: "Le Petizioni Pubbliche"

La petizione è di norma dichiarata ricevibile dalla **Commissione per le Petizioni**, che prende una decisione sul seguito da darle, a norma del regolamento. Qualche che sia la decisione adottata, la commissione per le petizioni ne informa quanto prima il firmatario.

A seconda delle circostanze, la commissione per le petizioni può:

- chiedere alla Commissione europea di avviare un'indagine preliminare e fornire informazioni riguardo al rispetto della legislazione comunitaria pertinente;
- deferire la petizione ad altre commissioni del Parlamento europeo con richiesta di informazioni o di ulteriori azioni (un'altra commissione parlamentare può ad esempio tenere conto di una petizione nell'ambito delle proprie attività legislative);
- in casi eccezionali, elaborare e presentare una relazione completa al Parlamento da sottoporre a votazione in Aula o effettuare un sopralluogo informativo nel paese o nella regione in questione e pubblicare una relazione della commissione contenente le sue osservazioni e raccomandazioni;
 - compiere qualsiasi altro passo giudicato opportuno per risolvere un determinato problema;
 - fornire comunque una risposta adeguata al firmatario della petizione.

La **Commissione per le Petizioni** può richiedere la cooperazione delle autorità nazionali o locali di uno Stato membro nel tentativo di risolvere un problema sollevato dal firmatario di una petizione. I dati relativi alle petizioni possono pertanto essere comunicati a tali autorità, a meno che il firmatario non sia espressamente contrario.



Laboratorio: "Le Petizioni Pubbliche"

<http://www.petizionepubblica.it/>

www.change.org

[http://www.activism.com/it_IT/petizione/petizione-popolare-per-sollecitare-provvedimenti-di-massima-urgenza-a-tutela-della-salute-pubblica-nelle-province-di-
napoli-e-caserta/1010](http://www.activism.com/it_IT/petizione/petizione-popolare-per-sollecitare-provvedimenti-di-massima-urgenza-a-tutela-della-salute-pubblica-nelle-province-di-napoli-e-caserta/1010)



Laboratorio: "Le Petizioni Pubbliche"

Conclusioni

La vita politica e il grado di democraticità di un Paese dipendono da due fondamentali fattori. La partecipazione alla realtà associativa della comunità di riferimento e il controllo sull'operato degli amministratori, che agiscono dietro NOSTRO mandato. Queste sono attività complesse e in certi casi difficili, ma poiché ancora residuano strumenti idonei e capaci di veicolare le scelte politiche in base alle nostre richieste e necessità, è nostro preciso compito e dovere attivarci e attivare il maggior numero di persone in questo senso.

Cominciamo a pretendere di più da chi decide del nostro futuro.

Relatore: Marco Rossi